



REALE GROUP

TOGETHER MORE

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs.231/2001

Versione documento	Documento creato il	Approvato da	Data approvazione
1.0	31 ottobre 2015	C.d.A. Reale Mutua	28 gennaio 2016
Revisioni			
Numero	Data	Approvato da	Data approvazione
1.1	13 gennaio 2017	C.d.A. Reale Mutua	26 gennaio 2017
1.2	17 gennaio 2018	C.d.A. Reale Mutua	25 gennaio 2018
1.3	16 luglio 2019	C.d.A. Reale Mutua	1° agosto 2019
1.4	11 maggio 2021	C.d.A. Reale Mutua	20 maggio 2021

SOMMARIO

1. PREMESSA	5
1.1. Struttura del Modello.....	5
1.2. Identità di Reale Group	6
1.3. Identità della Società.....	8
1.4. Definizioni.....	9
1.5. Destinatari.....	11
1.6. Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	11
1.7. Responsabilità per i reati commessi all'estero da ente con sede in Italia	12
1.8. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente	12
1.9. Le Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria	13
2. IL MODELLO ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14
3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L' ADOZIONE DEL MODELLO.....	16
3.1. Ambito soggettivo di applicazione	16
3.2. Rilevazione dei processi strumentali.....	17
3.3. Sistema Normativo aziendale	17
3.3.1. Codice Etico.....	18
3.3.2. Il Sistema delle Procure e delle Deleghe.....	18
3.4. Diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.....	19
3.4.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e dei Dirigenti.....	19
3.4.2. Formazione e informazione agli Amministratori	19
3.4.3. Formazione e informazione alla Rete di vendita	19
3.4.4. Informazione ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni alla Società	20
4. SISTEMA SANZIONATORIO	21
4.1. Condotte rilevanti	21
4.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti.....	22
4.3. Misure nei confronti dei dirigenti	22
4.4. Misure nei confronti degli Amministratori	22
4.5. Misure nei confronti dei Sindaci	22
4.6. Misure nei confronti della Rete di vendita	23
4.7. Misure nei confronti di consulenti, fornitori e collaboratori esterni alla Società	23
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	24
5.1. Requisiti e durata dell'Organismo di Vigilanza	24
5.1.1. Nomina e requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza	24
5.1.2. Durata in carica, cessazione e decadenza dei membri dell'Organismo	25
5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	26
5.3. Coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo	27
5.4. Reporting verso il vertice aziendale	28
5.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	28
5.5.1. Comunicazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	28
5.5.2. Comunicazioni da parte degli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo	29
6. SEGNALAZIONI.....	30
6.1. Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni.....	30
7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	31
8. NORMA FINALE.....	32

1. PREMESSA


1.1. Struttura del Modello

Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di Reale Mutua si compone della presente Parte Generale e dei seguenti documenti:

- **Appendice I “Elenco reati presupposto contenuti nel D.lgs.231/2001”**
- **Introduzione alla Parte Speciale del Modello**
- **Parte Speciale del Modello:**
 - **Sezione A** – Reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione e corruzione tra privati
 - **Sezione B** – Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
 - **Sezione C** – Reati in materia di criminalità informatica
 - **Sezione D** – Reati societari e reati finanziari
 - **Sezione E** – Riciclaggio, autoriciclaggio e finanziamento del terrorismo
 - **Sezione F** – Reati ambientali
 - **Sezione G** – Delitti di criminalità organizzata e delitti transnazionali, Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, Delitti contro l'industria e il commercio, Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
 - **Sezione H** - Delitti contro la fede pubblica, Delitti contro la vita e l'incolumità individuale, Delitti contro la personalità individuale, Razzismo e xenofobia
 - **Sezione I** – Reati fiscali e di contrabbando

1.2. Identità di Reale Group

Reale Group è un gruppo internazionale, operativo in Italia, in Spagna e in Cile attraverso la Società Reale Mutua di Assicurazioni e le sue controllate, che svolge la propria attività in campo assicurativo, bancario, immobiliare e dei servizi.



* Joint-Venture tra Società Reale Mutua di Assicurazioni (50%) e Credem Banca S.p.A. (50%).

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, Capogruppo di Reale Group, è la più grande compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua; il principio della mutualità, derivante dalla Capogruppo, guida l'agire anche delle altre società del Gruppo, facendone risaltare la missione, i valori e le peculiarità in termini di trasparenza, etica e affidabilità, interpretando al meglio le richieste degli stakeholder.

La componente assicurativa di Reale Group è costituita dalle seguenti società:

- Società Reale Mutua di Assicurazioni: compagnia con sede a Torino, presente sull'intero territorio italiano, ha come oggetto sociale l'esercizio dell'assicurazione in tutti i rami Danni e Vita e della riassicurazione. In virtù della sua forma mutualistica, i soci della compagnia sono tutti coloro che con essa stipulano una o più polizze di assicurazione;
- Italiana Assicurazioni S.p.A.: compagnia con sede principale a Milano e sede secondaria a Udine, presente sull'intero territorio italiano, ha come oggetto sociale l'esercizio dell'assicurazione e della riassicurazione nei rami Danni e Vita. Essa è posseduta per il 99,92% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e per lo 0,08% da piccoli azionisti esterni al Gruppo;
- Reale Seguros Generales S.A.: compagnia con sede a Madrid, opera in Spagna nei rami Danni. Essa è posseduta per il 95% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e per il 5% da Italiana Assicurazioni;
- Reale Vida y Pensiones S.A.: compagnia con sede a Madrid, operativa in Spagna e dedicata all'offerta di prodotti Vita e risparmio. Essa è posseduta per il 5% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e per il 95% da Reale Seguros Generales;
- Reale Chile Seguros Generales S.A.: compagnia con sede a Santiago del Cile, operativa sul territorio cileno nei rami Danni. Essa è posseduta per il 99,99% da Reale Group Chile e per lo 0,01% da Reale Group Latam.

La componente immobiliare di Reale Group è costituita dalle seguenti società:

- Reale Immobili S.p.A.: società con sede a Torino, che si occupa della gestione, conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare e di quello delle società italiane di Reale Group, fornendo altresì consulenza in materia tecnica e immobiliare; Reale Immobili è incaricata dalle società italiane del Gruppo della gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Essa è posseduta per l'85,92% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e per il 14,08% da Italiana Assicurazioni;
- Reale Immobili España S.A.: società con sede a Madrid che si occupa della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare spagnolo di Reale Seguros. Essa è posseduta per il 46,81% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e per il 53,19% da Reale Seguros Generales.

La componente bancaria di Reale Group è costituita da:

- Banca Reale S.p.A.: società con sede a Torino, che offre servizi di raccolta e gestione del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, nonché con ogni altra attività finanziaria. La Banca è il polo finanziario di Reale Group relativamente alla gestione degli attivi delle società del Gruppo e, in particolare, dei portafogli delle compagnie. Essa è posseduta per il 95% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni e per il 5% da Italiana Assicurazioni.

La componente dei servizi di Reale Group è costituita dalle seguenti società:

- Blue Assistance S.p.A.: società con sede a Torino, specializzata nella progettazione, realizzazione ed erogazione di assistenza per la persona, per la famiglia e i loro beni e nella gestione di attività tecnico - liquidative, consulenza e customer care; l'attività è prestata sia alle società del Gruppo sia a clientela extra captive. Essa è posseduta per il 100% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni;
- Reale ITES S.r.l.: società con sede a Torino, avente per oggetto la prestazione di servizi informatici e affini alle società italiane del Gruppo. Essa è posseduta per l'88,13% dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, per il 2% da Italiana Assicurazioni, per il 9,85% da Reale Seguros Generales, per lo 0,01% da Reale Vida e per lo 0,01% da Banca Reale;
- Reale ITES Esp S.L.: società con sede a Madrid, avente per oggetto la prestazione di servizi informatici e affini alle società spagnole del Gruppo. Essa è posseduta per il 50,50% da Reale Seguros Generales e per il 49,50% da Reale ITES S.r.l.;
- Italnex S.r.l.: società con sede a Milano, che svolge attività di intermediazione per la vendita di prodotti assicurativi e per la promozione di tutele previdenziali e assistenziali. Essa è posseduta per il 100% da Italiana Assicurazioni;
- Rem Intermediazioni S.r.l.: società con sede a Milano, che ha per oggetto l'assunzione di incarichi diretti a promuovere la conclusione di contratti di assicurazione e la relativa attività di amministrazione. Essa è posseduta per il 100% da Italiana Assicurazioni.

Le holding presenti nel Gruppo sono le seguenti:

- Reale Group Latam S.p.A.: società con sede a Santiago del Cile, per lo sviluppo degli interessi di Reale Group in America Latina. Essa è posseduta per il 100% da Reale Seguros Generales;

- Reale Group Chile S.p.A.: società con sede a Santiago del Cile, che raggruppa gli interessi di Reale Group e dei suoi soci locali. Essa è posseduta per il 99,57% da Reale Group Latam e per lo 0,43% dai citati soci locali.

1.3. Identità della Società

La **Società Reale Mutua Assicurazioni** è stata costituita a Torino nel 1828 con il nome di "Società Reale d'Assicurazione Generale e Mutua contro gli Incendi" e ha avviato la sua operatività l'anno successivo a seguito della concessione, da parte del re Carlo Felice, delle "Regie Patenti" per operare in tutto il regno di Sardegna; nel 1924, la Società ha assunto l'attuale denominazione di "Società Reale Mutua di Assicurazioni".

Essa è oggi la più importante compagnia assicurativa italiana costituita in forma di mutua; per la particolarità della sua forma giuridica, in cui tutti gli assicurati sono anche soci, si caratterizza per autonomia e indipendenza da centri esterni di controllo.

La Società ha per oggetto l'esercizio, in forma mutualistica, dell'assicurazione nelle varie forme e in tutti i rami Vita e Danni; è presente sull'intero territorio italiano, offrendo i propri servizi principalmente attraverso una rete distributiva tradizionale, composta dagli agenti di assicurazione, e i centri di liquidazione danni.

Reale Mutua esercita, inoltre, la riassicurazione in genere e tutte le attività connesse all'attività assicurativa, tali dovendosi intendere quelle accessorie o strumentali o funzionali alla stessa.

La missione della Società, che deriva dalla sua natura mutualistica, è quella di garantire ai soci/assicurati qualità e certezza delle prestazioni promesse e continuità nel tempo; tale missione guida le strategie e le politiche aziendali ed è alla base dei valori della Società, universalmente riconosciuti e condivisi al proprio interno, punto di riferimento per lo sviluppo della cultura aziendale e fonte di ispirazione di progetti e attività.

La Compagnia opera in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa primaria e secondaria, dallo Statuto Sociale e dal Codice Etico (di Reale Group) e presta l'attività assicurativa a favore dei propri soci/assicurati, impiegando risorse, provenienti esclusivamente dai premi da loro versati, conservate e incrementate mediante un'amministrazione condotta secondo criteri di economicità e prudenza.

Reale Mutua ha adottato, quale sistema di amministrazione e controllo, il modello tradizionale, caratterizzato dalla presenza dell'Assemblea dei Delegati, costituita dai Soci Delegati, e da due organi entrambi di nomina assembleare: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni, nella sua qualità di Capogruppo di Reale Group, adotta nei confronti delle società componenti il Gruppo stesso i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del Gruppo.

1.4. Definizioni

Nel presente documento e nei relativi allegati le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

- **“Alta Direzione”**: il Direttore Generale e, ove presenti, il Condirettore Generale e il/i Vice Direttore/i Generale/i.
- **“Attività o area sensibile”**: area o processo (interno/esterno) che espone la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal Decreto. Sono considerate “sensibili” anche le attività affidate a terzi.
- **“CCNL dirigenti”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione, attualmente in vigore, ed applicato dalla Società al personale dirigente.
- **“CCNL dipendenti”**: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione, attualmente in vigore, ed applicato dalla Società al personale dipendente non dirigente.
- **“Codice Disciplinare”**: insieme delle misure disciplinari applicabili al personale (dirigenti e dipendenti non dirigenti) in caso di violazione di leggi, norme, regolamenti e del Modello.
- **“Codice Etico”**: Codice riportante i valori fondamentali e i principi di comportamento che la Società e tutte le Società del Gruppo riconoscono come propri, dichiarano di agire nei confronti dei portatori di interesse e sui quali richiamano l’osservanza di tutti i soggetti (interni ed esterni) che cooperano al perseguimento dei fini sociali.
- **“Compliance Officer 231/2001”**: ufficio, denominato anche “Responsabilità Amministrativa Enti”, incaricato dall’Organismo di Vigilanza allo svolgimento su base continuativa di verifiche, di analisi e altri adempimenti; tale ufficio è dipendente gerarchicamente dal titolare della funzione Internal Audit di Gruppo. **“Corporate Governance”**: insieme delle regole organizzative che disciplinano la gestione ed il controllo della Società e del Gruppo.
- **“D.lgs. 231/2001” o “Decreto”**: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, nonché le successive modifiche ed integrazioni.
- **“Destinatari”**: Organi Sociali, Dipendenti, Rete di vendita, società di servizi e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento delle proprie attività.
- **“Dipendenti” e “Personale”**: tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i dirigenti.
- **“Reale Group” o “Gruppo”**: la Società Reale Mutua di Assicurazioni e le Società, sia italiane sia estere, dalla stessa controllate ai sensi del primo comma dell’art. 2359 c.c.
- **“Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria”**: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001, emanate dall’Ania e da altre Associazioni di categoria (in particolare, Confindustria e ABI).

- **“Modello”**: il presente documento comprensivo degli Allegati, che illustra il modello di organizzazione, di gestione e di controllo idoneo a prevenire i reati, così come previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto.
- **“Organi Sociali”**: il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società.
- **“Organismo di Vigilanza” o “OdV”**: Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento degli stessi.
- **“Processo”**: insieme omogeneo di attività correlate, la cui esecuzione consente di creare valore o di raggiungere uno specifico obiettivo, attraverso l’utilizzo e la trasformazione di risorse di input in determinati output.
- **“Processo strumentale”**: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.
- **“Procedure”**: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **“Reale Mutua”, “Compagnia”, “Società” o “Capogruppo”**: la Società Reale Mutua di Assicurazioni.
- **“Reati”**: i reati di cui agli artt. 24 e ss. del D.lgs. 231/2001, ai quali si applica la disciplina prevista dal Decreto.
“Rete di Vendita”: gli Agenti, e tutti coloro che agiscono sulla base di un contratto di agenzia per conto della Società.
- **“Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi” o “SCIGR”**: sistema adottato dalla Società in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 *quater* del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 205/2009) e dal Titolo III, Capo I del Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018.
- **“Sistema Sanzionatorio”**: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.
- **“Società di servizi”**: società che svolgono attività di servizi in favore della Società, sia terze sia del Gruppo.
- **“Whistleblowing”**: Segnalazione di comportamenti illeciti o non conformi alle disposizioni e policy aziendali o ai contenuti del Codice Etico, a tutela dell’integrità della Società, delle Società del Gruppo e dell’interesse pubblico.

1.5. Destinatari

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per:

- i componenti gli Organi Sociali e per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto, di Reale Mutua e/o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i dipendenti;
- la Rete di vendita.

In forza di specifica clausola contrattuale di legalità e trasparenza¹, le previsioni del Modello e del Codice Etico si applicano anche a:

- fornitori e fiduciari, collaboratori, consulenti, società di servizi e, in generale, a tutti quei soggetti che operano per conto e/o in nome e/o nell'interesse della Società;
- partner (es. anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano per conto e/o in nome e/o nell'interesse della Società;
- coloro che, sebbene abbiano un rapporto contrattuale con altre entità del Gruppo, nella sostanza operano in maniera rilevante e/o continuativa in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società.

1.6. Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" ha introdotto in Italia una peculiare forma di responsabilità degli enti per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi) commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio degli stessi, dai c.d. soggetti apicali² e da coloro che sono sottoposti all'altrui direzione o vigilanza. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano un interesse o tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito. Per tali illeciti è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria; nei casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (P.A.), l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

¹ Si riporta la clausola di legalità e trasparenza prevista per i modelli contrattuali della Società:

"Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione dei reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, nonché il documento sulle Politiche per la Sicurezza delle Informazioni adottati dalla Committente per prevenire le fattispecie criminose connesse alle specifiche aree di rischio e di fare rispettare le regole in essi contenute, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovesse avvalersi nell'esecuzione dei servizi/attività previsti dal presente Contratto.

Le Parti si impegnano al rigoroso rispetto del D. Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché di ogni altra normativa di settore applicabile in materia di antiriciclaggio."

² Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25).

Successivamente, sono stati inseriti ulteriori reati.

Per l'elenco completo dei reati presupposto previsti dal Decreto, si rinvia all'Appendice I del Modello *“Elenco reati presupposto contenuti nel D.lgs. 231/2001”*; per una più ampia trattazione degli stessi e per la valutazione dei rischi, si rinvia alle sezioni della Parte Speciale anch'esse allegate al presente documento.

1.7. Responsabilità per i reati commessi all'estero da ente con sede in Italia

L'art. 4 del Decreto dispone la punibilità di un ente avente sede in Italia per i reati commessi all'estero. Pertanto, gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato italiano rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per i reati commessi all'estero sono i seguenti:

- l'autore del reato commesso all'estero deve essere un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- il reato commesso all'estero deve rientrare tra i reati presupposto contenuti nel Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p.

1.8. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'Ente

L'art. 6 del Decreto stabilisce che l'Ente non risponde nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *“modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.

Ove il reato sia commesso dai soggetti apicali, l'Ente non risponde se prova che:

- (i) l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- (iii) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo in ordine al modello;
- (iv) i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza posti a carico dei soggetti apicali medesimi. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato modelli idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere *a priori*.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente

in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*" (di seguito "*Legge sul whistleblowing*"), il Modello deve prevedere³, inoltre:

- uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b) (i Destinatari del Modello) di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

1.9. Le Linee Guida emanate dalle Associazioni di categoria

L'art. 6 del Decreto dispone, infine, che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

In linea con quanto disposto dal Decreto, le Linee Guida di categoria (in particolare, quelle emanate da ANIA, ABI e Confindustria) individuano come principi fondamentali nella costruzione dei Modelli:

- l'individuazione delle aree sensibili, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- la predisposizione di un sistema di controllo interno, ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati attraverso l'adozione di appositi protocolli;
- la conformità alle leggi, regolamenti, norme e politiche interne.

La valutazione d'idoneità del Modello a prevenire i reati spetta comunque in ogni caso all'Autorità giudiziaria.

³ Si riporta il testo dell'art. 6, comma 2-bis lett. a), b), c), d) inserito nel D.lgs. 231/2001 dalla Legge 179/2017.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del Decreto, atto di competenza e di emanazione dell'Organo Dirigente (il Consiglio di Amministrazione).

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione, della propria immagine e delle aspettative di tutti i portatori di interesse (c.d. *stakeholders*) ha adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società, dopo aver verificato la rispondenza dei principi comportamentali, della struttura organizzativa e delle procedure già adottate con le finalità previste dal Decreto; in particolare, il Consiglio stesso ha approvato e recepito, mediante apposita delibera, i "*principi di riferimento*" cardine enunciati nel presente documento che costituiscono parte integrante del Modello adottato dalla Società.

È sempre responsabilità del Consiglio di Amministrazione procedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione di tali principi, così come curare le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione deve altresì garantire l'aggiornamento delle attività/aree "sensibili", in relazione alle esigenze di adeguamento che si dovessero rendere necessarie. La mappatura delle attività sensibili comprende anche le attività esternalizzate dalla Società, in quanto i soggetti che prestano servizi o svolgono operazioni per conto della Società sono rilevanti ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, quali persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali. In questo senso, il Modello intende prevedere controlli che attraverso l'inserimento di opportune clausole contrattuali siano efficaci a ridurre i rischi-reato associati alle attività esternalizzate.

Scopo del Modello di Reale Mutua è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di processi e attività di controllo, volto a prevenire la commissione di reati, mediante l'individuazione delle attività/aree "sensibili".

A tal proposito, esso si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società e del Gruppo nelle attività/aree "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere - in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate - in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società e delle società del Gruppo;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate nell'ambito della Società e del Gruppo (anche nel caso in cui la Società e il Gruppo stessi fossero apparentemente in condizione di trarre vantaggio), in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui entrambi intendono attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle attività/aree sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Inoltre, è convinzione del Consiglio di Amministrazione di Reale Mutua che il Modello, ferma restando la sua finalità peculiare, faccia parte del più ampio Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi della Società, definito dalle linee guida della Governance del Gruppo e che pertanto tale sistema costituisca un efficace presidio anche allo scopo di prevenire i reati contemplati dal Decreto.

Il Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi, infatti, coinvolge ogni comparto dell'attività della stessa attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, evitando ogni possibile conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, il Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo, l'Alta Direzione, la funzione Internal Audit e le altre funzioni di controllo aziendali, nonché la struttura organizzativa della Società, e rappresentano un attributo imprescindibile dell'attività quotidiana, secondo l'impostazione di *governance* di seguito sintetizzata:

Consiglio di Amministrazione:

- definisce le linee strategiche per la conduzione delle attività aziendali e per il funzionamento del sistema di controllo interno, sulla base delle valutazioni di rischio e dell'efficacia dei presidi adottati dal *management*;

Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo:

- esprime un parere sul profilo di rischio delle attività aziendali e sull'efficacia del sistema di controllo interno;
- esamina i programmi di audit;

Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;

Alta Direzione:

- implementa le linee strategiche definite dal Consiglio di Amministrazione, promuovendo l'efficacia e l'effettività del sistema di controllo interno;
- informa il Consiglio di Amministrazione circa criticità o elementi di miglioramento nel sistema di controllo interno;

Funzione Internal Audit:

- conduce audit indipendenti;
- informa il Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo circa le risultanze degli audit;

Organismo di Vigilanza:

- monitora l'applicazione e il rispetto del Modello;
- si avvale dell'ufficio Responsabilità Amministrativa Enti per l'esecuzione di verifiche;
- può prendere atto delle risultanze delle attività svolte dalla funzione Internal Audit che possono avere rilievo nella prevenzione del rischio di realizzazione dei reati presupposto;
- valuta l'idoneità del Modello;
- esprime pareri sull'implementazione e l'efficace adozione del Modello;
- monitora la diffusione e la conoscenza dei presidi adottati in tema di prevenzione del rischio di responsabilità d'impresa, nonché della metodologia e degli strumenti di attuazione del Modello 231, anche eventualmente coordinandosi e/o formulando raccomandazioni alle funzioni aziendali competenti alla predisposizione ed emissione di strumenti normativi interni.

Reale Mutua, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e operativa di ogni Società Controllata, promuove l'adozione e l'efficace attuazione da parte delle stesse di idonei sistemi di prevenzione del rischio di responsabilità derivante da reato.

Infine, le regole del sistema normativo interno di Reale Mutua assicurano che tutte le società del Gruppo adottino, autonomamente, nella gestione delle attività a rischio ai fini della responsabilità d'impresa, principi e presidi di controllo ispirati ai principi e i presidi di controllo previsti nel Modello 231.

3. PRINCIPI DI RIFERIMENTO PER L' ADOZIONE DEL MODELLO

I principi di riferimento deliberati dal Consiglio di Amministrazione sui quali si sono basate e si basano le attività per l'adozione, l'efficace attuazione, la valutazione nonché l'eventuale adeguamento del Modello sono qui di seguito sinteticamente riepilogati:

- identificazione dell'ambito di applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto, rispetto all'operatività aziendale e del Gruppo da ricomprendere nel Modello;
- mappatura delle attività/aree sensibili, ovvero sia di quelle attività il cui svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al Decreto e pertanto da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
- analisi dei processi in essere e definizione delle eventuali implementazioni migliorative dell'attuale Sistema dei Controlli Interni e Gestione dei Rischi, con riferimento alle attività/aree sensibili. In tale ambito, particolare attenzione è stata posta alla valutazione dei processi strumentali in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati;
- valutazione dei comportamenti che possono configurare le fattispecie di reato previste dal Decreto in relazione ai principi etici;
- importanza del Sistema normativo di Gruppo
- valutazione delle modalità di formazione del personale e della Rete di vendita;
- valutazione dell'informativa da fornire, alle società di servizi e agli altri soggetti terzi;
- valutazione delle disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- valutazione della struttura organizzativa, in particolare rispetto a:
 - a. identificare il posizionamento dell'Organismo di Vigilanza e definire i poteri e i mezzi assegnati allo stesso per lo svolgimento dei suoi compiti;
 - b. definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

3.1. Ambito soggettivo di applicazione

Per l'adozione, l'efficace attuazione, nonché per ogni successivo adeguamento del Modello organizzativo e di controllo, sono state individuate, mediante un'analisi di tutte le unità organizzative, le principali fattispecie di rischio/reato in termini di attività/aree sensibili e le possibili modalità di realizzazione delle stesse.

Al fine dell'individuazione delle attività/aree sensibili, assume rilievo la determinazione dell'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto. In particolare, è stato necessario identificare i soggetti dalla cui condotta illecita possa derivare l'estensione della responsabilità a carico della Società, anche in relazione alle attività esternalizzate dalla stessa.

Più in dettaglio:

- A) con riferimento all'Organizzazione aziendale:
 - i membri del Consiglio di Amministrazione, l'Alta Direzione e il Direttore Risorse, in qualità di datore di lavoro (ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni), rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente, rientrano tra i soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5, co. 1, lett. a) del Decreto;
 - i dirigenti e tutti i dipendenti, operando sotto la direzione o la vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, sono ricompresi nell'ambito dei soggetti di cui all'art. 5, co. 1, lett. b) del Decreto.
- B) Per determinare l'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene di estendere nel Modello di Reale Mutua, per il collegamento e coordinamento operativo e funzionale tra le Società del Gruppo, anche le Società controllate, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna.

- C) Con riferimento alla sussistenza dei presupposti soggettivi per l'applicazione della norma in oggetto, anche nei confronti di soggetti estranei all'organizzazione aziendale ma con cui la Società intrattiene rapporti stabili e continuativi, si rende opportuno verificare la concreta esistenza nei confronti di tali soggetti di:
- poteri di indirizzo, vale a dire ordini e direttive specifiche riguardanti l'esecuzione dell'incarico conferito e le modalità di attuazione;
 - poteri di controllo delle diverse fasi di espletamento della prestazione;
 - eventuale potere sanzionatorio.

Le tematiche devono essere risolte distintamente, con riguardo allo status specifico di ciascuna di queste figure di interlocutori: Rete di vendita, *outsourcee*, consulenti e fornitori.

Quanto alla Rete di vendita, il rapporto cd. "di Agenzia" rappresenta un negozio giuridico tra soggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti ed autonomi, nel cui ambito non si rinvergono spazi per un'ingerenza della Società nelle scelte organizzative e di gestione dell'altra parte contraente.

Tuttavia, sul piano sistematico e della normativa secondaria emerge che tali soggetti esterni, seppur formalmente per molti aspetti autonomi, siano invece destinatari di penetranti poteri di controllo e di indirizzo.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene dunque opportuno estendere l'attività di mappatura delle attività/aree sensibili, ricomprendendo nel Modello anche la Rete di vendita per l'operatività qualificabile come direttamente collegata con il ciclo operativo della Società, mentre ritiene di escludere gli atti posti in essere dalla Rete di vendita nell'ambito della tipica attività di auto-organizzazione connessa con la qualifica di Imprenditore autonomo.

A conclusioni analoghe si ritiene di giungere con riferimento ai servizi di *outsourcing* svolti in favore della Compagnia da altre società del Gruppo.

3.2. Rilevazione dei processi strumentali

La mappatura delle attività a rischio reato (attività/aree sensibili) consente di definire i processi strumentali da analizzare, al fine di identificare le eventuali carenze esistenti e le conseguenti implementazioni necessarie a garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto.

Tra le attività sensibili sono comprese anche le attività affidate in *outsourcing*; pertanto, i presidi di prevenzione e controllo presi in considerazione in tema di responsabilità amministrativa degli enti sono effettivi anche verso le attività sensibili esternalizzate, cioè quindi presso l'*outsourcee* in virtù di clausole contrattuali specifiche, in linea con le disposizioni in materia di controlli interni e gestione dei rischi e con la Politica di "Esternalizzazione e scelta dei fornitori" del Gruppo.

3.3. Sistema Normativo aziendale

La Società è dotata di un sistema normativo aziendale, composto dai documenti che ne definiscono il funzionamento organizzativo; tale sistema rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare in relazione all'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza e delle attività operative.

I documenti si dividono in:

- A. Documenti guida: documenti con contenuti di indirizzo e di coordinamento, che costituiscono le fonti normative di più alto livello per la disciplina delle attività e dei comportamenti aziendali, realizzando il complesso di informazioni fondamentali per la gestione della Società e del Gruppo.

Rientrano tra questi documenti:

- il Codice Etico di Gruppo;
- le politiche di *governance* del Gruppo e della Società;
- l'Organigramma;
- il Sistema delle procure e delle deleghe;
- i Regolamenti di Commissioni o Comitati;
- il Piano triennale/*Business plan*;
- le Policy societarie e di Gruppo;
- i processi e le procedure.

B. Documenti divulgativi (comunicati e circolari, ecc.): si tratta di strumenti di comunicazione, utilizzati per diffondere informazioni e disposizioni verso i soggetti interni e le reti agenziali delle Società del Gruppo.

3.3.1. Codice Etico

I principi di riferimento del Modello si integrano con quelli del Codice Etico adottato dal Gruppo e in esso sono contenuti.

Il Codice Etico di Gruppo riveste una portata generale, in quanto contiene una serie di principi che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

L'attuale Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e successivamente ratificato da tutte le altre società del Gruppo, definisce i valori fondamentali del Gruppo e i principi di comportamento del Gruppo stesso verso tutti i portatori di interesse.

Il Codice Etico è destinato a guidare le azioni di chi opera nell'ambito del Gruppo per raggiungere gli obiettivi con metodi e comportamenti corretti, leali e coerenti con la cultura d'impresa che deriva dal carattere di mutualità della Capogruppo. Si basa sia sulla conformità specifica alla legislazione vigente sia sul rispetto dei valori fondamentali del Gruppo, che ispirano i comportamenti eticamente corretti e trasparenti verso tutti i portatori di interesse che interagiscono con lo stesso.

La Società si impegna a un'effettiva diffusione del Codice Etico, come disposto anche dal Regolamento IVASS 38/2018, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, nonché delle informazioni relative alla normativa di riferimento e alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività della Società si svolga nel rispetto dei principi etici.

3.3.2. Il Sistema delle Procure e delle Deleghe

Il sistema delle procure e delle deleghe rende maggiormente efficiente l'assetto organizzativo della Società attraverso l'attribuzione di specifici poteri in ordine a determinate attività.

Le procure definiscono i poteri assegnati dal Consiglio di Amministrazione ai rappresentanti della Società, anche in relazione ad attività nei confronti di soggetti esterni alle aziende.

La delega è un atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, come definito dalla specifica procedura di Gruppo.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di procure e deleghe in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema normativo aziendale.

3.4. Diffusione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Al fine dell'efficace attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto, la Società si impegna a garantire e diffondere a tutti i Destinatari una corretta conoscenza del Modello, del Codice Etico e dei contenuti del D.lgs.231/2001, nonché a promuovere la sensibilizzazione all'osservanza degli obblighi derivanti dagli stessi.

Specifiche modalità di formazione sono attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento dei Destinatari nelle attività/aree sensibili.

L'Organismo di Vigilanza promuove e supervisiona il sistema di informazione e formazione in collaborazione con le funzioni aziendali a ciò preposte.

3.4.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e dei Dirigenti

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello, attraverso la formazione e l'informazione al personale, sono state predisposte le seguenti attività:

- la disponibilità del documento aggiornato attraverso gli strumenti aziendali preposti;
- la disponibilità delle informazioni che assicurano le conoscenze di primaria rilevanza nell'ambito del presente Modello;

un'attività di formazione obbligatoria, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto e del Modello. Inoltre, specifiche modalità di formazione sono attuate con un differente grado di approfondimento, in relazione al diverso livello di coinvolgimento del personale nelle attività sensibili.

3.4.2. Formazione e informazione agli Amministratori

Con riferimento agli Amministratori, è cura della Società assicurare un aggiornamento professionale continuo, predisponendo piani di formazione adeguati ad assicurare le competenze tecniche necessarie per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo nel rispetto della natura, dimensione e complessità dei compiti assegnati e preservare le proprie conoscenze nel tempo. Tale aggiornamento riguarda anche il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo.

Allo stesso tempo, l'Organismo di Vigilanza garantisce al Consiglio di Amministrazione un'informazione puntuale in materia di responsabilità amministrativa enti, attraverso i report semestrali e attraverso comunicazioni ad hoc ogniqualvolta ve ne sia l'esigenza.

3.4.3. Formazione e informazione alla Rete di vendita

Con riferimento alla Rete di vendita, il richiamo ai contenuti del Decreto, al Modello della Società e al rispetto dei suoi contenuti, nonché alle conseguenze che derivano da comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente, è espressamente previsto dalla documentazione sottoscritta dagli intermediari all'atto del conferimento del mandato.

Inoltre, l'attività di formazione e informazione è specificamente realizzata in funzione della natura del rapporto e del tipo di attività svolta nei confronti della Società, con le seguenti modalità:

- una sezione informativa sul portale predisposto per la Rete di vendita, dedicata alla responsabilità amministrativa degli enti;
- un'attività di formazione obbligatoria sui contenuti del Decreto, del Modello e sugli aspetti di interesse per gli Intermediari.

3.4.4. Informazione ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni alla Società

Ai soggetti esterni alla Società (fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti, ecc.) sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi apposite informative sulle politiche e le regole operative adottate dalla Società sulla base del Modello, del Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari a tali previsioni o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti instaurati.

Inoltre, sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

Un estratto aggiornato del Modello è reso pubblico sul sito Internet della Società all'indirizzo: www.realemutua.it, all'interno della sezione "Corporate Governance" per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.

4. SISTEMA SANZIONATORIO

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e con carattere di deterrenza), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo definito, rende efficiente l'azione di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale Sistema Sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera e) e comma 2-bis, lett. d)⁴ del Decreto, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il Sistema Sanzionatorio si rivolge sia ai soggetti interni sia a quelli esterni, così come specificato nei successivi paragrafi.

L'applicazione del Sistema Sanzionatorio e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

L'adeguatezza del Sistema Sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza.

4.1. Condotte rilevanti

Tutte le attività aziendali devono essere svolte nel pieno rispetto della legge, delle normative applicabili, delle previsioni del Codice Etico, dei principi di corporate governance e controllo interno, delle regole generali di comportamento richiamate nel Modello, nonché delle policy, dei processi e delle procedure adottate dalla Società e dal Gruppo.

Sono pertanto esemplificate le principali tipologie di violazioni, commissive ed omissive, idonee a pregiudicare l'efficacia del Modello quale strumento di prevenzione del rischio di commissione di reati di cui al D.lgs. 231/2001:

in via generale:

- violazione dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- violazione delle procedure indicate nel Modello;
- mancata o inadeguata sorveglianza sul rispetto dei principi e delle norme di comportamento contenute nel Codice Etico e nel Modello da parte del personale che opera nel proprio ambito di responsabilità;
- violazione dell'obbligo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza di anomalie o mancate osservanze del Modello;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

in particolare:

in relazione al Modello (Parte Generale e Parte Speciale) assumono rilevanza:

- le violazioni realizzate nell'ambito delle aree aziendali sensibili alle fattispecie di reato;
- le violazioni idonee ad integrare il solo elemento oggettivo di uno dei reati previsti nel Decreto;
- le violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 o comunque qualora sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto stesso;
- la violazione delle misure poste a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008. In particolare, le condotte che possano determinare una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone o che determinino una lesione fisica di una o più persone;

⁴ L'articolo 6, comma 2-bis lett. d), modificato dalla Legge 179/2017 (c.d. Legge sul whistleblowing) prevede: "nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante

- violazione delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni contenute nel Regolamento Aziendale per l'utilizzo degli strumenti elettronici aziendali;
- violazione del sistema aziendale delle segnalazioni, ai sensi della Legge 179/2017, e in particolare:
 - o mancata manutenzione e gestione dei canali di segnalazione ex art. 6 comma 2 bis del D.lgs. 231/2001;
 - o mancato rispetto del divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi direttamente o indirettamente legati alla segnalazione e/o mancata predisposizione di strumenti adatti ad evitare tali atti;
 - o mancata predisposizione e/o applicazione del sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto del modello e, in particolare, mancata predisposizione e/o adozione di sanzione nei confronti di chi viola le misure a tutela del segnalante e/o di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4.2. Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi del presente Modello e delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e dalle politiche aziendali, ad opera di lavoratori dipendenti della Società, costituiscono inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

A questo proposito, ferma la preventiva contestazione e l'applicazione della procedura di cui all'art. 7 della Legge 300 del 20 maggio 1970 (c.d. "Statuto dei Lavoratori"), ai dipendenti della Società si applicano i provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL ANIA nel rispetto del principio di proporzionalità della gravità della infrazione e del principio di gradualità della sanzione, secondo i criteri di individuati dal Codice Disciplinare della Società.

4.3. Misure nei confronti dei dirigenti

Come definito nel Sistema sanzionatorio aziendale, in caso di violazione da parte dei dirigenti dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle politiche aziendali, la Società assumerà nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra Azienda e lavoratore con qualifica di dirigente.

4.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello, del Codice Etico o in caso di promozione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di un segnalante da parte di uno o più Amministratori della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative, che potranno andare dalla censura, alla sospensione o revoca delle eventuali deleghe attribuite all'interessato, sino alla promozione di iniziative necessarie a provocare l'eventuale sospensione o revoca anticipata dall'incarico ad opera degli organi societari competenti.

4.5. Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del presente Modello o in caso di promozione di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti di un segnalante da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Le eventuali irregolarità commesse saranno comunicate anche alle competenti Autorità di Vigilanza.

4.6. Misure nei confronti della Rete di vendita

L'accertamento delle infrazioni commesse dalla Rete di vendita, eventualmente anche su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, è demandato alle competenti funzioni aziendali, che adotteranno gli opportuni provvedimenti di carattere disciplinare o contrattuale.

Ogni violazione da parte della Rete di vendita della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

4.7. Misure nei confronti di consulenti, fornitori e collaboratori esterni alla Società

La violazione della normativa vigente, delle disposizioni previste dal Modello o dal Codice Etico o l'eventuale commissione, nell'ambito dei rapporti con la Società di reati contemplati nel D.lgs. 231/2001, da parte di consulenti, fornitori e collaboratori esterni, sarà sanzionata secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto identifica in un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b) l'organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne costantemente le proposte di aggiornamento. Tale organo è caratterizzato da requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, efficacia operativa e continuità di azione.

Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio d'Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Il requisito di professionalità presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza debbano avere competenze in materia di controlli interni e competenze specifiche in materia giuridica, economica e finanziaria, al fine di garantire l'efficacia dei poteri di vigilanza e controllo allo stesso demandati.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo e della struttura organizzativa della Società, le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza sono conferiti ad un organo collegiale composto da:

- un Amministratore non esecutivo;
- un membro del Collegio Sindacale;
- il titolare della funzione Internal Audit di Gruppo;
- il titolare della funzione Internal Audit della Società;
- un esperto in tematiche di responsabilità amministrativa degli enti.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici ad esso richiesti nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo stesso può anche avvalersi sia del supporto di altre funzioni interne sia di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo di Vigilanza disciplina con apposito Regolamento, le proprie regole di funzionamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi. Unitamente al piano annuale delle verifiche descritto nel seguito del documento, l'Organismo di Vigilanza presenta il proprio budget previsionale, che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione; in caso di necessità eccedenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione potrà accordare l'integrazione mettendone successivamente a conoscenza il Consiglio stesso.

5.1. Requisiti e durata dell'Organismo di Vigilanza

5.1.1. Nomina e requisiti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo, nonché il suo Presidente, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Non possono essere nominati e se nominati decadono dalla carica i soggetti non in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, come previsti dalla normativa primaria e secondaria.

Sono, inoltre, cause di incompatibilità:

- lo stato di interdizione legale, ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e, comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- l'assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi di quanto contenuto

nel Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- la condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che disciplina il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari, nonché del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori e fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo, ovvero funzioni di vertice in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società (art. 36 del decreto legge, n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011);
- trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, e, in particolare, di aver ricoperto la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore di imprese che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti ovvero nell'anno precedente nei casi in cui il provvedimento di avvio della procedura è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato; in ogni caso, di non essere estraneo ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa;
- essere stati condannati con sentenza anche non irrevocabile a: pena detentiva che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche; pena detentiva per aver commesso reati di cui al D.lgs.231/2001;
- aver avuto sentenza di patteggiamento per aver commesso reati di cui al D.lgs.231/2001.

Il venir meno dei predetti requisiti o il verificarsi delle cause di incompatibilità in costanza del mandato determina la decadenza dall'incarico. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla nomina del membro mancante, previo accertamento dei requisiti di professionalità e onorabilità.

5.1.2. Durata in carica, cessazione e decadenza dei membri dell'Organismo

Il mandato per il Presidente e i membri dell'Organismo è pari a tre anni. A ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, il neo eletto Organo Amministrativo, nella sua prima seduta, provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo e alla nomina del suo Presidente.

I componenti dell'Organismo sono rieleggibili.

Considerato che la durata in carica del Collegio Sindacale è differita di un anno rispetto a quella del Consiglio di Amministrazione della Società, il Sindaco, membro dell'Organismo di Vigilanza, decade automaticamente dal suo incarico in caso di non continuità del suo mandato all'interno del Collegio Sindacale.

In occasione del rinnovo del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo membro dell'Organismo di Vigilanza.

La cessazione del Presidente ed i membri dell'Organismo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organismo è stato ricostituito dal nuovo Consiglio di Amministrazione.

La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificarne il motivo comporta la decadenza dalla carica del membro dell'Organismo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte di un membro dell'Organismo, il Presidente o uno dei membri ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà in merito alla sostituzione. È fatto obbligo al Presidente, ovvero al membro più anziano di carica, di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo o di integrarne la composizione.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano di carica, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

I componenti dell'Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo. L'inosservanza di tale obbligo implica la decadenza dalla carica di membro dell'Organismo stesso.

Fatte salve le ipotesi di decadenza, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa. In caso di revoca, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del membro revocato.

5.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- A. sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale e del Gruppo ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- B. sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei dipendenti, degli Organi Sociali, della Rete di vendita delle società di servizi e degli altri soggetti terzi;
- C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative;

sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico e sulle eventuali segnalazioni di violazione, secondo quanto previsto dal Codice Etico stesso.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di presentare al Consiglio di Amministrazione della Società quando ve ne sia il caso le proposte di adeguamento del Modello alle variazioni normative e organizzative e le azioni necessarie per la sua concreta implementazione, verificando periodicamente l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni proposte.

L'Organismo di Vigilanza si avvale dell'ufficio Responsabilità Amministrativa Enti (di seguito "Compliance Officer 231"), quale supporto operativo per l'espletamento di tutte le attività previste e deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società e nel Gruppo per i diversi profili specifici, ad esempio:

- per valutare le eventuali esigenze di aggiornamento del Modello, per l'interpretazione della normativa

rilevante, per la modifica e la definizione delle clausole contrattuali;

- per la vigilanza concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ai sensi del D.lgs. 231/2007;
- per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati;
- in merito a eventuali procedimenti disciplinari, nonché alle fattispecie derivanti dalle violazioni normative relative al sistema di gestione delle segnalazioni;
- in ordine alla realizzazione degli interventi implementativi eventualmente necessari per l'adeguamento del Modello alle prescrizioni del Decreto;
- per le attività di amministrazione e di gestione della finanza in ordine al controllo dei flussi finanziari;
- per il raccordo con la Rete di vendita;
- per il monitoraggio dell'adeguatezza del Sistema dei Controlli Interni e di Gestione dei Rischi, anche ai sensi del Decreto, e per la pianificazione delle attività future;
- in ordine agli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- per la definizione delle iniziative per la diffusione del Modello all'interno della Società e per il relativo monitoraggio.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, all'Organismo sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività dell'Organismo di Vigilanza nell'ambito delle proprie autonomie di budget;
- predisporre modalità di raccolta delle informazioni, dei dati e/o delle notizie richieste alle funzioni aziendali per individuare aspetti connessi alle varie attività rilevanti ai sensi del Modello, affinché siano forniti tempestivamente per consentire la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso.

5.3. Coordinamento tra gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo

Al fine di armonizzare e garantire l'efficacia e la coerenza delle attività di controllo e verifica svolte all'interno del Gruppo e, soprattutto, per assicurare una maggiore tutela dal rischio di commissione di reati, si è ritenuto che ogni singolo Organismo di Vigilanza istituito in ciascuna società del Gruppo operi coordinandosi e mantenendo contatti periodici con il corrispondente Organismo della Capogruppo.

È pertanto assegnato all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo il compito di coordinare le attività degli omologhi Organismi delle controllate, istituendo reciproci flussi e canali informativi, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna e dei limiti imposti dalle disposizioni normative.

In tal senso, è data facoltà all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo di acquisire documentazione e informazioni e di effettuare controlli periodici e verifiche mirate sulle attività a rischio delle società del Gruppo, attraverso richieste presso i rispettivi Organismi.

Gli Organismi di Vigilanza riferiscono periodicamente in occasione delle riunioni di coordinamento in merito all'attuazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo e su tutte le informazioni ritenute rilevanti.

5.4. Reporting verso il vertice aziendale

Due volte l'anno, l'Organismo di Vigilanza predispone un rapporto scritto per il Consiglio di Amministrazione. Detti documenti, a disposizione altresì del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo, hanno ad oggetto:

- le risultanze e le raccomandazioni in relazione all'attività svolta, indicando in particolare i controlli effettuati, gli interventi correttivi da adottare in caso di rilevazione di disfunzioni e criticità, nonché l'eventuale aggiornamento delle attività sensibili della Capogruppo e delle società del Gruppo;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse, in termini sia di comportamenti o eventi interni di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza predispone un piano annuale delle verifiche previste da portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione. Lo stesso piano è a disposizione del Collegio Sindacale e del Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo. Alla relazione si accompagna il budget previsionale, così come definito nel paragrafo 5.

L'Organismo può essere convocato dal Consiglio d'Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dal Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno.

L'Organismo può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dal Comitato per il Controllo Interno e i Rischi di Gruppo e dal Direttore Generale della Società in ogni circostanza sia ritenuta opportuna o necessaria.

Spetta al Presidente rappresentare l'Organismo davanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. Il Presidente potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno dei membri dell'Organismo per determinati atti o categorie di atti.

Gli incontri con gli organi cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'Organismo di Vigilanza stesso.

5.5. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

5.5.1. Comunicazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

I flussi informativi devono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate, mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificati dall'Organismo di Vigilanza e/o da questo richiesti alle singole strutture della Società e/o del Gruppo; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del Modello nelle aree di "attività sensibili" ed il rispetto delle previsioni del Decreto, che possono essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Devono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- a) provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine anche per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- b) informazioni inoltrate alla Società dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal Decreto;
- c) rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- d) l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- e) tutti i documenti necessari o previsti ai fini dell'adempimento della normativa in materia per l'accertamento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della Società.

5.5.2. Comunicazioni da parte degli Organismi di Vigilanza delle Società del Gruppo

L'Organismo di Vigilanza di ciascuna società controllata riferisce periodicamente all'Organismo della Capogruppo nel rispetto dell'autonomia delle diverse società del Gruppo e nei limiti imposti dalle disposizioni normative.

Le comunicazioni riguardano l'attuazione dei propri Modelli di organizzazione e le attività svolte da ogni singolo Organismo e si realizzano attraverso l'invio della documentazione prodotta e dei report predisposti per il Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ogni Organismo segnalerà tempestivamente eventuali criticità, ogni qualvolta queste si manifestino.

6. SEGNALAZIONI

6.1. Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo consente ai destinatari attraverso le modalità indicate di seguito di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, nonché le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto della violazione dei principi generali e di quelli sanciti nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza di Reale Mutua può essere contattato:

- all'indirizzo di posta elettronica: organismo.vigilanza@realemutua.it
- all'indirizzo:
Società Reale Mutua di Assicurazioni
Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001
c/o Internal Audit/Responsabilità Amministrativa Enti
Via Corte d'Appello, 11 - 10122 Torino TO

accedendo a un canale apposito riservato e indipendente che garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, attraverso una piattaforma informatica dedicata disponibile sul Digital Work Place del Gruppo e sul sito internet aziendale. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi. A tal proposito, si ricorda la disposizione di sanzioni⁵ nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

⁵ Come disposto dall'art. 6 comma 2-bis, lettera d) del D.lgs.231/2001, introdotto dalla Legge 179/2017

7. RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutte le informazioni, segnalazioni, report previsti dal Modello sono conservati e trattati dall'Organismo di Vigilanza, in conformità con la legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali per un periodo di 10 anni, il cui accesso è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza, nonché al Compliance Officer 231.

8. NORMA FINALE

La responsabilità ultima dell'adozione ed aggiornamento del Modello è in capo al Consiglio di Amministrazione.
